

**TRIBUNALE CIVILE DI PALMI**  
**SEZ. LAVORO E PREVIDENZA**  
**RECLAMO EX ART. 669 – TERDECIES C.P.C.**

**in favore di**

**La Prof.ssa FLORIO ROSSELLA** nata a Reggio Calabria il 5.01.78 CF: FLRRSL78A45H224I, residente in Palmi alla Via Gramsci n. 85, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Marcucci (CF MRCSFN78A41A488U) presso lo studio della quale, in Palmi alla Via Papa Giovanni XXIII n. 33 ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata su separato foglio ([doc.1](#)), fax 0966261712 - pec: [avvstefaniamarcucci@cnfpec.it](mailto:avvstefaniamarcucci@cnfpec.it)

**contro**

**Ministero dell'istruzione e del Merito - Ambito Territoriale di Reggio Calabria – Ufficio VI**, in persona del Dirigente p.t., Via Sant'Anna Il Tronco di Reggio Calabria, pec: [usprc@postacert.istruzione.it](mailto:usprc@postacert.istruzione.it) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, pec: [reggiocalabria@avvocaturastato.it](mailto:reggiocalabria@avvocaturastato.it), contumace nel giudizio cautelare

**Ministero dell'istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Sig. Dirigente p.t., Via Lungomare 259 Catanzaro, [drcl@postacert.istruzione.it](mailto:drcl@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, pec: [reggiocalabria@avvocaturastato.it](mailto:reggiocalabria@avvocaturastato.it), contumace nel giudizio cautelare

**Ministero dell'istruzione e del Merito (CF:80185250588)** nella persona del Ministro pro tempore, con sede in Largo Trastevere n. 76/A –00153 –ROMA, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, pec: [reggiocalabria@avvocaturastato.it](mailto:reggiocalabria@avvocaturastato.it) e [ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it)

**Nonché nei confronti**

di tutti i controinteressati, docenti che hanno proposto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale e d'istituto per il biennio in corso, per la classe individuata dal codice ADMM – Reggio Calabria, già nominati e destinatari di sede, che potrebbero rimanere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso, contumaci nel giudizio cautelare

***avente ad oggetto (parole chiave)***



il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. , emessa in data 30.01.24 ([doc. 2](#)) e notificata in pari data dalla Cancelleria del Tribunale di Palmi ([doc.3](#)) , nel giudizio RG. 2882/24, sez. lavoro e previdenza.

### **PREMESSO IN FATTO**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ([doc.4](#) - ricorso introduttivo e [doc. 5 fascicolo fase cautelare](#)), la ricorrente proponeva giudizio urgente sostenendo di aver presentato, in data 7.08.24, domanda d'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto per il biennio 2024/2026 per la classe individuata dal codice ADMM ([doc. 6](#)), specificando – a pag. 39 - di essere beneficiaria delle tutele di cui alla L. 104/92 per l'assistenza al genitore Sig.ra Trentinella Lidia (di anni 84) ed affetta da grave disabilità permanente art. 3, comma 3, riconosciuta dal Tribunale di Palmi con decreto di omologa del 17.04.24 che si allega [al doc. 7](#); si precisa che la disabile non è ricoverata, è vedova ([doc.8](#)) e che la ricorrente è l'unica figlia generata, motivo per cui è l'unico familiare che può prestare l'assistenza al disabile.

Ciò posto, la Docente esercitava il diritto di priorità in relazione alla preferenza della sede ai sensi della legge 104/92 e, più precisamente, degli artt. 21 e 33 comma 6 della legge 104/92 e art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92, **indicando come prime due sedi l'Istituto Minniti di Palmi e l'Istituto "Zagari- Milone" e poi le sedi immediatamente limitrofe di Gioia Tauro, Taurianova e via dicendo**, così come si evince nella sezione "*espressione preferenza supplenze*" della domanda di inserimento nelle graduatorie.

All'esito della formazione delle suddette graduatorie, la ricorrente risultava inserita nella posizione utile n. 243 con attribuzione di 102 punti, ([doc. 9](#)) e con decreto del 7.09.24 veniva destinata alla sede di Taurianova con incarico sino al 30.06.2025, ossia a sede diversa da quella indicata come prima opzione.

Tuttavia, nel medesimo giorno del 7.09.24 ([doc. 10](#)) veniva pubblicato – in sostituzione del precedente - altro decreto, con il quale alla ricorrente veniva assegnata la sede di Palmi (Istituto Minniti) con dicitura "spezzone".

Il successivo 14.09.24 veniva emesso nuovo provvedimento ([doc. 11](#)) nel quale la docente veniva destinata alla più lontana sede di Laureana di Borrello, ove – tra l'altro - le venivano assegnate anche alcune ore a Ferroletto della Chiesa, con notevole ripercussione in ordine alle esigenze di assistenza della madre disabile ([doc.12-contratto](#)).

Ed infatti, non solo alla Docente veniva negato il diritto di prestare servizio nel luogo più vicino alla residenza propria e del disabile (Palmi), come si evince dai certificati di residenza che si



allegano [ai docc.13 e 14](#)), ma addirittura veniva destinata ad un luogo distante circa 35 Km ed in cui la docente non risultava assegnataria di tutte le ore, essendo infatti destinata anche al plesso di Feroletto della Chiesa, distante ulteriori 8 Km.

Inoltre, come se ciò non bastasse, la nomina presso l'Istituto Marzano con distribuzione dell'orario lavorativo tra i sopra citati due plessi, nonché l'assegnazione di un orario con "ore buche" (che proprio per la distanza non consentono all'insegnante di fare ritorno anche solo temporaneamente a casa per assistere il disabile), oltrechè i consigli da svolgere anche nelle ore pomeridiane (che privano la disabile dell'assistenza per un lasso di tempo ancor più dilatato considerato il tragitto da percorrere), costituiscono palese violazione del diritto del disabile stesso e, conseguentemente del pubblico dipendente.

Da ultimo – sebbene per inciso – si osserva che la ricorrente è stata riconosciuta invalida nella misura dl 54%, ([doc.15](#)) e che la stessa è madre di due bambini di 10 età e 7 anni; circostanze, queste che le darebbero diritto all'astensione facoltativa e a n. 30 gg di congedo per cure personali, ma che la stessa non ha mai attivato in quanto ligia al lavoro, responsabilmente si orientava verso la continuità nell'insegnamento anche nel pieno interesse dei propri alunni "fragili".

Considerata quindi la palese violazione dei propri diritti e della madre assistita, la ricorrente proponeva reclamo ([doc.16](#)) avverso l'illegittima assegnazione della sede di Laureana di Borrello, chiedendo di rideterminare la sede alla luce del diritto di priorità riconosciute dalla L. 104/92.

Nel silenzio dell'Ufficio di riferimento, la docente si vedeva costretta ad inoltrare diffida legale ([doc. 17](#)) per ottenere la tutela dei propri diritti, insistendo per l'annullamento del decreto di assegnazione emesso in riferimento alla medesima docente per la sede di Laureana di Borrello e conseguenziale rideterminazione secondo legge.

Nonostante l'evidenza del diritto azionato dalla Docente, l'Ufficio Provinciale scolastico non dava seguito alla diffida suddetta e, pertanto, la ricorrente formulava richiesta d'accesso agli atti ([doc.18](#)) .

**12) attesa l'urgenza connessa ai bisogni del disabile - che legittimava il ricorso al procedimento ex art. 700 c.p.c.- la ricorrente si vedeva costretta quindi ad agire pur in assenza della documentazione richiesta e per cui ha versato i diritti richiesti dall'Ufficio ([doc. 19](#)).**

Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto con comparsa depositata sul PCT in data 19.12.24 alle ore 14.:50 ([doc. 20](#)), e pertanto, sebbene regolarmente convenuto con notifiche di



cui si allega la prova [al doc. 21](#)), solo successivamente all'udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 19.12.24, alle ore 9.30 ([doc.22](#) decreto fissazione udienza con orario).

In ogni caso, pur tardivamente, il Ministero non contesta l'assenza di disponibilità del posto richiesto dalla ricorrente, unico motivo per il quale sarebbe stato possibile disattendere il diritto alla precedenza ex lege 104, ma si limitava soltanto ad eccepire che alla stessa andava destinata la sede di Laureana di Borrello, ossia la prima utile dei cosiddetti "riservisti", così delimitando il *thema decidendum* nell'alveo dell'inquadramento giuridico della posizione della ricorrente tra i docenti riservisti o quelli facenti parte del contingente ordinario (Cfr [comparsa doc. 23](#)).

In data 30.12.24 veniva emessa ordinanza di rigetto, che quivi viene reclamata in quanto chiaramente erronea nei suoi presupposti, attesa la palese violazione del principio del contraddittorio, nonché l'assenza di una chiara e sufficiente motivazione, risultando il provvedimento concretamente ingiusto e contraddittorio, per cui va revocato alla stregua dei seguenti

## MOTIVI

### **I.- Nullità dell'ordinanza per *error in procedendo*.**

Il MIUR convenuto si costituiva con comparsa acquisita al fascicolo telematico in data 19.12.24, alle ore 14:50, come dimostrato dalla pagina web del punto d'accesso al processo telematico prodotta [al doc.20](#)

Orbene, all'ora fissata per l'udienza, ossia alle 9.30, ma anche a quella convenzionalmente fissata per la declaratoria della contumacia, ossia le ore 10:00 del giorno 19.12.24 **non risultava sul PCT alcuna costituzione in giudizio.**

All'udienza, pertanto, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la contumacia di tutti i convenuti, **mentre si limitava a rilevarne la mancata comparizione ([doc.24](#)).**

Ed anzi, con l'ordinanza che definiva il giudizio, il Tribunale **dava atto della costituzione del MIUR, così violando il principio del contraddittorio**, frustrando quindi il diritto della ricorrente a sollevare eccezioni ed assumere una valida posizione rispetto alla difesa della convenuta.

In particolare, veniva impedita, di fatto, ogni deduzione proprio sulla questione che il Giudice ha poi erroneamente posto a fondamento dell'Ordinanza che qui si impugna, ossia l'onere probatorio che, secondo quanto si dirà in seguito, non era affatto ricadente sulla Sig.ra Florio, ma proprio sul MIUR, che comunque costituendosi, anche tardivamente, nulla eccepiva sulla esistenza o meno del posto richiesto dalla ricorrente in via preferenziale, e tanto meno



produceva i titoli di coloro che attualmente occupano le sedi indicate dalla ricorrente nella domanda originaria.

Ove la difesa della ricorrente, quindi, fosse stata messa in condizioni di visionare la comparsa in tempo utile, ben avrebbe potuto far rilevare la circostanza in udienza ponendo l'attenzione proprio sull'onere probatorio e, per l'effetto, confrontarsi con l'Ill.mo Giudicante sull'unico motivo di rigetto del ricorso.

La costituzione tardiva, avvenuta non solo oltre i tre giorni assegnati dal Giudice nel decreto di fissazione d'udienza, ma addirittura ad udienza già trattata, veniva solo casualmente a conoscenza della ricorrente nei giorni successivi, tant'è che la stessa **depositava in data 30.12.24 alle ore 11:15** una memoria ([doc.25](#)) nella quale eccepiva la tardività, e replicava per tuziorismo difensivo, chiedendo di essere autorizzata al deposito trattandosi di atto "fuori udienza".

Memoria che, tuttavia, non colmava la violazione del principio del contraddittorio, atteso che **il G.d.L., in pari data, alle ore 11.42, emetteva l'ordinanza di rigetto del ricorso omettendo del tutto di menzionare la memoria suddetta**, dovendosi quindi ritenere ragionevolmente che la stessa non veniva visionata dal G.d.L e, comunque, che la predetta memoria certamente non veniva autorizzata o considerata, visto il dato letterale del provvedimento.

Per tale motivo, l'ordinanza è da considerarsi affetta da nullità per *error in procedendo*, dovendosi invece dichiarare la contumacia del MIUR, costituitosi oltre l'udienza di comparizione delle parti fissata dal Giudice, così come andranno dichiarati contumaci tutti gli altri convenuti.

L'effetto dell'errore in cui è incorso il Giudice si riverbera poi non solo sul merito della causa, ma anche sulle spese, atteso che la ricorrente veniva condannata alla refusione delle stesse in favore del MIUR; condanna che, in caso di contumacia, non sarebbe stata pronunciata.

Motivo, anche quest'ultimo, che legittima l'annullamento, in tutto o in parte, del provvedimento reclamato.

## **2. Nullità dell'ordinanza per errore in iudicando- travisamento dei fatti e violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.**

Il G.d.L. afferma che *"Il ricorso è oltremodo generico, mancando in esso l'individuazione degli elementi necessari ad accertare la precedenza della ricorrente rispetto agli altri docenti, destinatari delle sedi scolastiche ambite dalla prima. Infatti, nell'atto introduttivo l'attrice si è limitata ad affermare che "da quanto alla stessa constava, i docenti assegnatari della prima sede da lei scelta, ossia Palmi (ma anche delle successive limitrofe), non erano assistiti*



*(quantomeno tutti) da pari diritto di priorità”, senza alcuna ulteriore indicazione circa i nominativi dei docenti assegnatari ed i titoli in loro possesso, elementi indispensabili per determinare correttamente la priorità nell’assegnazione della sede. Pertanto, prima ancora di un deficit probatorio, non è stato soddisfatto l’onere di allegazione, pur gravante sulla ricorrente, ciò che renderebbe esplorativa, qualsiasi istanza istruttoria, peraltro non specificamente formulata nell’atto introduttivo”.*

Riepilogando, quindi, l’errore commesso dal Giudice consistere **nell’aver ritenuto necessaria (ed evidentemente possibile) l’indicazione dei nominativi dei docenti assegnatari e dei loro titoli e nell’aver conseguentemente ritenuto non soddisfatto l’onere di allegazione, prima ancora che probatorio.**

In merito, si osservi preliminarmente come il ricorso cautelare non abbia ad oggetto l’impugnazione di una graduatoria (di talchè l’indicazione del soggetto da espungere debba essere nominativamente specificato), ma trattasi di ricorso finalizzato a contestare l’omessa attribuzione di una sede lavorativa scelta dalla ricorrente in domanda, avendone pieno titolo (allegato e provato contrariamente a quanto asserito dal Tribunale)

Da ciò deriva che è ampiamente soddisfatto l’onere di allegazione ed anche quello probatorio rispetto ai presupposti della domanda, per come correttamente introitata.

Ad ogni buon conto, *ad abundantiam*, la Sig.ra Florio aveva formulato istanza ex art. 241/90, finalizzata ad acquisire ogni notizia utile ai fini del ricorso ex art. 700 c.p.c., come dimostrato con l’allegata documentazione.

Tuttavia, l’Amministrazione, in grave violazione del principio della trasparenza cui dovrebbe ispirarsi e, soprattutto, della L. 241/90, da una parte la stessa ha percepito le somme versate dalla Florio a titolo di tasse per esercitare il diritto, ma dall’altra non ha mai fornito la documentazione, restando omissiva anche in fase di costituzione in giudizio.

Non è dato sapersi come, la Florio, avrebbe potuto allegare e provare – nel giudizio urgente e sommario quale si presenta quello previsto dall’art. 700 c.p.c., **quali fossero i Docenti sprovvisti delle tutele di cui alla L. 104/92 che, si sottolinea, tratta dati sensibili e coperti dalla privacy, che SOLO l’Amministrazione e gli interessati conoscono.**

Giammai la Florio avrebbe potuto indicare i titoli in possesso dei controinteressati, per i motivi di cui sopra.

Al contrario, è proprio l’Amministrazione convenuta, unica depositaria di quei dati, che avrebbe dovuto fornire la prova della correttezza dei propri calcoli e valutazioni riguardo alle sedi, alla luce dei titoli ad essa prodotti da tutti i candidati ma non ostensibili a terzi, ex lege.



L'onere di allegazione e probatorio incombente sulla Florio doveva quindi ritenersi limitato (ed assolto) alla enunciazione e prova dei propri presupposti per ottenere la tutela, che venivano dimostrati con:

- 1) la domanda di inserimento in graduatoria, con l'indicazione del requisito L. 104/92 e certificazione del disabile assistito;
- 2) certificato di residenza del disabile e della ricorrente (per documentare il diritto alla sede);
- 3) certificato attestante il grado di parentela del disabile con la ricorrente.

La prova, invece, dell'assenza dei titoli dei candidati assegnatari delle sedi scelte dalla ricorrente deve considerarsi prova "diabolica" e, soprattutto, **neppure incombente sulla parte che agisce, così come ampiamente affermato dai costanti arresti giurisprudenziali.**

Per tutte si cita l'ordinanza emessa dalla Cass. Lavoro, 6150 del 1.03.19, che, pronunciandosi proprio su un caso simile a quello quivi proposto, ha espresso il principio per cui **"la Corte di merito ha correttamente addossato alla società datrice di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili"**; Ed ancora, detto orientamento e' stato anche ripreso in numerose sentenze di merito pronunciate contro il MIUR e, per tutte, si cita Trib Ancona 5.03.2020 n. 78, che, nell'accogliere il ricorso, riepilogava la domanda della docente per come formulata, ossia *"La ricorrente in epigrafe indicata, docente vincitrice del concorso indetto dal MIUR in data 23.11.2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici ed assegnata alla regione Marche, lamenta il mancato riconoscimento del diritto di precedenza nella scelta della sede, in ambito nazionale, ai sensi dell'art. 33 L. n. 104/1992, in quanto referente unica per l'assistenza al padre disabile. Chiede, pertanto, che l'amministrazione scolastica sia condannata al conferimento di un incarico dirigenziale presso una sede scolastica della provincia di Campobasso o Isernia, tra quelle dichiarate disponibili dal MIUR"*.

Detta formulazione (del tutto speculare a quella proposta dalla odierna reclamante) è stata giudicata dal Tribunale come generica, ma in realtà era l'unica formulabile in relazione al riparto dell'onere della prova.

Tanto più che addirittura nel caso esaminato dal Tribunale di Ancona il MIUR aveva addirittura contestato *"che la ricorrente non avrebbe fornito, come suo onere, prova dell'esistenza di un posto vacante e disponibile presso la regione Molise"*, **mentre nel caso che ci occupa, il MIUR nulla osservava in merito, così dovendosi qualificare la domanda provata per omessa contestazione ex art. 115 c.p.c..**



Nel caso esaminato dal Tribunale di Ancona, il Giudice decideva **sulla scorta delle mere graduatorie prodotte** concludendo *“in accoglimento del ricorso, ordina all’amministrazione scolastica di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio della regione Molise, con diritto di scelta in capo alla ricorrente tra quelle vacanti”* richiamando la pronuncia espressa dalla Cassazione per cui vi è *“l’esigenza di addossare al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni”*.

Tali principi sono stati ampiamente disattesi dal Tribunale di Palmi, che ha invece interpretato erroneamente la domanda dell’attrice, ritenendola carente sotto il profilo dell’allegazione e della prova, rigettandola.

Ma ove ciò non bastasse, la circostanza dell’omessa allegazione risulta in ogni caso sconfessata in fatto, prima ancora che in diritto, proprio dal tenore letterale del ricorso, atteso che:

- a pag 6 si legge *“Orbene, come si evince dalla graduatoria in atti la durata giuridica dell’incarico assegnato alla ricorrente è della medesima durata e consistenza economica di quella dei docenti assegnati alle sedi di Palmi e Gioia Tauro, così che non vi è alcun impedimento di diritto a che la Docente Florio possa esercitare il diritto di scelta”*.
- a pag. 8, nelle conclusioni viene chiesto di *“disporre l’assegnazione della Prof.ssa Florio Rossella, fino al termine delle attività didattiche, alla sede preventivamente indicata nella domanda di inserimento nella graduatoria GPS per il biennio in corso, ossia l’Istituto Minniti di Palmi, o gradatamente alle successive indicate, in caso di comprovata e motivata impossibilità, trattandosi di sedi per cui la ricorrente ha esercitato la scelta ex art. 104/92.*

**Si ritiene quindi che l’aver indicato le sedi per cui si chiede in via d’urgenza l’assegnazione (indicati anche in domanda di inserimento nella graduatoria GPS), e l’aver prodotto i bollettini contenenti i nominativi dei destinatari di quelle sedi abbia sufficientemente assolto l’onere di allegazione, oltrechè probatorio incombente sulla ricorrente, quantomeno nei limiti di legge entro i quali la stessa avrebbe potuto muoversi in osservanza del diritto alla privacy dei terzi coinvolti.**

L’impossibilità oggettiva ad indicare i nominativi dei docenti assegnatari deriva proprio dalla negazione, da parte del MIUR, del diritto all’accesso e, tra l’altro, trattasi di circostanza neppure rilevante in quanto evincibile facilmente dalla consultazione del bollettino di assegnazione delle sedi, queste sì invece specificamente indicate in ricorso (Palmi scuola Minniti, Gioia tauro e via dicendo).





Onerare poi la ricorrente della pedissequa indicazione dei titoli posseduti da ciascun candidato rappresenta **richiesta impossibile da soddisfare**, attesa la colpevole omissione dell'Amministrazione che, non avendo neppure prodotto in giudizio quanto richiesto dalla Florio, ha di fatto impedito – secondo il *decisum* del G.d.L., l'esercizio della giurisdizione sull'operato della P.A., la quale a punto sarebbe legittimata a violare sia la L. 241/90, ma anche soprattutto sottrarsi al controllo giudiziario sul proprio operato, che appare del tutto omissivo, non trasparente ed unilateralmente volto ad una teorica difesa del proprio erroneo operato.

La contraddittorietà della decisione emerge poi dal fatto che da una parte il G.d.L. autorizzava la ricorrente a notificare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (e, pertanto, attraverso la pubblicazione sui siti della P.A.) il ricorso introduttivo, mentre dall'altra rigettava il medesimo ricorso in quanto nello stesso non venivano individuati i nominativi dei singoli docenti che assumevano di fatto la posizione di controinteressati.

Nel ricorso di primo grado si legge infatti : “trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente ampio o di non agevole individuazione il novero degli stessi, si chiede all'ill.mo Giudicante l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata” **ed il Giudice accoglieva la richiesta di fatto condividendo la non agevole individuabilità dei controinteressati**”, così contraddicendosi con l'ordinanza quivi reclamata in cui si contestava alla ricorrente l'omessa indicazione di nominativi dei docenti e addirittura titoli coperti dalla privacy, affermando che ogni richiesta di prova sarebbe stata esplorativa.

**Non è dato quindi sapersi come, il diritto della ricorrente, avrebbe mai potuto essere tutelato, essendo quindi sufficiente – a ragionar secondo l'ordinanza, che il MIUR impedisca l'accesso agli atti per evitare la proposizione di giudizi avverso l'assegnazione erronea e illegittima delle sedi ai candidati.**

Ma non solo.

Il Giudice del lavoro, che in ogni caso conserva poteri istruttori più ampi di quelli previsti per le cause ordinarie, riteneva erroneamente di nulla rilevare anche dalla omessa contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda cautelare, sia da parte del MIUR (che invece si limitava a inquadrare la problematica solo rispetto all'inclusione della Florio nella categoria dei riservisti, piuttosto che nel contingente ordinario) che da parte dei controinteressati, tutti regolarmente convenuti in giudizio.

Il principio di non contestazione, codificato all'art. 115 c.p.c avrebbe dovuto quindi far ritenere disponibile il primo posto richiesto dalla Sig.ra Florio (Palmi) ed inesistente il titolo



preferenziale per coloro che risultavano assegnatari delle sedi scelte dalla Florio stessa nella propria domanda e facilmente individuabili dal bollettino di assegnazione prodotto dalla ricorrente (ma anche dal MIUR).

E d'altronde, ove i controinteressati avessero detenuto i titoli preferenziali, ben si sarebbero potuti costituire per resistere alla domanda.

Sul punto, valga la Cass. n. 31837 del 4 novembre 2021 per cui: *“Il convenuto, ai sensi dell’art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall’attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell’atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall’attore allegati alla citazione”*.

Si evidenzia infatti che, pur a voler considerare ammissibile la costituzione del MIUR, basta leggere il tenore della difesa per capire che ciò che l’Amministrazione contesta non è l’assenza di titoli e presupposti per l’attribuzione delle sedi scelte dalla Florio, ma solo l’impossibilità di attribuirle in quanto la stessa – a dire della P.A. – sarebbe stata inclusa nella categoria di “riservisti”, avente un meccanismo di assegnazione sede diversa.

In altre parole, il problema giuridico, per come posto dal MIUR era limitato ad individuare se effettivamente la ricorrente potesse scegliere tra le sedi del contingente ordinario o se invece fosse limitata alle opzioni dei riservisti, mai contestando un superiore diritto dell’ATTUALE DOCENTE CHE RICOPRE LA PRIMA SEDE SCELTA DALLA FLORIO (PALMI) O DI QUELLE GRADATAMENTE SUCCESSIVE INDICATE IN DOMANDA.

Pertanto l’allegazione e prova richiesta dal Giudice appare del tutto superflua rispetto alle contestazioni di controparte e, soprattutto inidonea a fondare un rigetto del ricorso, atteso che «Il giudice deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente» (Cass. 18922/23).

### **Nel merito**

La decisione quivi reclamata frustra gravemente ed irreparabilmente le finalità previste dalla L. 104/92.



E ciò, soprattutto, in riferimento ai diritti della madre disabile che la stessa ricorrente assiste in quanto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/92

L'evidenza del pericolo nel ritardo del giudizio è riconosciuta pacificamente dalla giurisprudenza che ha stabilito come sia sufficiente che il pericolo stesso sia desumibile alla stregua degli elementi indicati (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 902 del 1990; Cass. Civ., Sent. n. 4906 del 1988), ovvero sia anche solo temuto (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 200 del 22.01.1976; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 201 del 09.02.1965).

Nel merito, si richiama quanto già esposto in ricorso, che non risulta affatto scalfito dalla difesa del MIUR, puramente teorica e priva dei documenti necessari per dimostrare la propria piena ragione ed il conseguenziale torto della ricorrente.

Al contrario, l'omessa produzione e l'omessa difesa del MIUR e dei controinteressati, sul punto, dimostra, proprio per il principio dell'onere della prova e di quello di non contestazione, secondo *l'id quod plerumque accidit* che gli altri candidati non possedevano alcun titolo da opporre alla ricorrente, così confermando la fondatezza della domanda.

Quanto al fumus, il ricorso è fondato sulle tutele di cui all'**art. 5 della L. 104/92, per cui** *“Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

I soggetti destinatari della norma sono quelli individuati **dall'art. 33, comma 3**, ossia “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.

Orbene, nel comparto scuola, il diritto di precedenza è sostituito dalla priorità nella scelta allorquando si tratti di assegnazioni provvisorie, come quelle stabilite dalle graduatorie GPS.

E bene precisare che la L. 104/92, prevede che alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficino, nell'ordine, degli **articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92**, si dà luogo quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta.



Orbene, come sostenuto nel primo grado, come si evince dalla graduatoria in atti la durata giuridica dell'incarico assegnato alla ricorrente è della medesima durata e consistenza economica di quella dei docenti assegnati alle sedi di Palmi e Gioia Tauro, così che non vi è alcun impedimento di diritto a che la Docente Florio possa esercitare il diritto di scelta.

Sul punto, la Cassazione, con ordinanza n. 4677 del 22.02.21 ha chiarito che *“L'art. 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinché quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza ferma la qualificazione come “diritto” della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l'art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall'inciso “ove possibile” contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 Cost. tale bilanciamento, come già statuito da questa Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte”* (Cass. n. 6150/2019, cit.)

Considerato che nessuno si è costituito per contrastare la domanda della ricorrente e che, ferma restando l'eccezione di contumacia, il MIUR nella propria tardiva costituzione non ha contestato la precedenza nella scelta da parte della Florio, ma solo l'ambito (riservisti) in cui operare la scelta delle sedi **affermando senza alcuna prova** che quella disponibile era quella di Laureana di Borrello è evidente che la domanda doveva ritenersi fondata.

Tanto più che non venivano mai prodotte dal MIUR le domande degli assegnatari alle sedi inserite nella domanda presentata dalla Florio, nonostante l'esercizio dell'accesso agli atti e la (tardiva) costituzione in giudizio.

Anche rispetto alla difesa del MIUR, si osservi come il presupposto del suo ragionamento per cui secondo il “complesso processo di nomina” la Florio sarebbe rientrata nel contingente dei riservisti, è del tutto errato, indimostrato ed anzi sconfessato documentalmente, atteso che dal doc. 6 allegato al ricorso ([10 al presente reclamo](#)) si evince che la stessa rientra nel contingente ordinario nella pos. 243, con spezzone orario.

Ed infatti, sebbene nella domanda dalla Sig.ra Florio, la stessa richiamava il requisito dell'invalidità civile, ed anche a L. 104/92 per l'assistenza al familiare disabile, la stessa



risultava comunque inserita in posizione utile nella graduatoria ordinaria, di talché alcuna necessità di accedere ai posti riservati era venuta in essere.

Ed infatti:

- 1) il sistema informatizzato ministeriale, la collocava nella posizione 243 della graduatoria, in perfetto ordine numerico rispetto a coloro che risultavano con punteggio maggiore.*
- 2) la ricorrente veniva inserita nella graduatoria prot. 1602 nel contingente ordinario con 3 lo spezzone orario, che - ai sensi della legge L 68/99 ed anche della circolare emessa dal Ministero per le supplenze 2022/2023 e 2024/2025- non avrebbe potuto essere assegnato all'invalido civile.*
- 3) nella costituzione MIUR, si legge "Lo spezzone è, poi in fase di rettifica, stato offerto ad un aspirante titolare di un diritto di precedenza per L. n. 104/92 di tipo B; pertanto, il sistema informatico non ha associato l'assegnazione della cattedra (spezzone orario) alla ricorrente attesa la diversa gradazione di precedenza legge 104/92".*

*Con ciò confermando che lo spezzone era stato attribuito ad altri NON in quanto la Florio non poteva esserne destinataria perchè riservata, ma sol perché altro soggetto era beneficiario della L. 104/92 tipo B!*

*Ovviamente, manca del tutto la prova relativa alle affermazioni del MIUR, che – si ribadisce – si limita a dedurre senza nulla provare in merito alla correttezza dell'elaborazione della graduatoria e delle assegnazioni delle sedi.*

E quindi, la ricorrente, che a termini di graduatoria per come pubblicata ed allegata agli atti, fa concretamente parte del contingente ordinario che doveva essere assunto, si è vista negare il diritto di priorità nella scelta della sede, a lei invece assolutamente spettante in quanto titolare dei benefici di cui alla L. 104/92.

Ed ancora, che la Sig.ra Florio facesse parte del contingente ordinario è reso palese dal fatto che nel predetto file delle nomine primo turno (vds [doc. 5 di controparte quivi allegato](#)) gli aspiranti ADMM sono al più indicati in ordine numerico sino alla posizione 277 (ivi compresa la ricorrente, collocata al posto 243), con un numero di punteggio pressoché simile. **mentre poi vi è un salto numerico sino alla posizione 424, con punteggio notevolmente inferiore di 74,5.**

**Ciò evidentemente perché i soggetti riservati vengono nominati con un meccanismo diverso da quello del contingentamento ordinario.**

**Medesima considerazione valga per le nomine rettificate con il bollettino [allegato al n. 8 di controparte](#), quivi riprodotto.**



A ciò aggiungasi che il titolo di preferenza per invalidità è visibile di norma nell'ultima colonna delle graduatorie (indicatori di preferenza), mentre nel caso di specie controparte si è limitata ad affermare che la Florio è rientrata nel contingente dei riservisti, a dispetto del dato oggettivo e documentale sia presente nella graduatoria che la vedeva assunta assegnata alla scuola Minniti di Palmi con spezzone orario, sia in quella che poi l'ha vista assegnare alla sede di Laureana di Borrello.

Inoltre, il numero di 48 posti a riserva indicato dal Ministero non è dato comprendersi come sia stato calcolato, atteso che le riserve devono ammontare nella misura che varia tra l'1% ed il 7% per ciascuna "graduatoria di appartenenza", come indicato proprio dal MIUR nella circolare 2024/2025 – istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.

Tenuto conto che per la graduatoria di appartenenza il numero di posti è pari a 165 (bollettino prot. 15041 all. 5 controparte), i posti da riservare per gli invalidi al massimo ammontano a 12, ossia il 7% del totale.

Ed infatti, alcuna indicazione della modalità di calcolo dei posti da riservare alle categorie di cui alla L. 68/99 è stata esplicitata, al fine di consentire all'Ill.mo G.d.L. di valutare la correttezza dell'attribuzione delle sedi (anche solo tra riservisti), tenuto conto che la predetta legge prevede che i posti da riservare oscillano tra l'1 e il 7 % e che è necessario:

- calcolare il numero di occupati per classe di concorso,
- applicare l'aliquota di legge;
- detrarre i posti già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

Da qui, si osservi che "i titoli di riserva" fanno sì che il candidato abbia diritto a ricevere (sempre entro la misura percentuale sopra indicata) una nomina, che però avverrà in coda rispetto a tutti gli altri candidati che lo precedono.

**Ciò spiega proprio il motivo per cui in ciascun bollettino si registrino dei "salti" di posizione, come nel caso che ci occupa, atteso che molti candidati vengono nominati "in coda" a quelli che li precedono in graduatoria.**

Nel caso che ci occupa, basti esaminare i bollettini prodotti dalla ricorrente al doc. 5 del fascicolo MIUR perché detto meccanismo balzi all'occhio, essendovi, come sopra detto, un salto dalla posizione per la classe ADMM, **da 277 a 456**. Medesima considerazione va fatta per il bollettino rettificato allegato al doc. 8, in cui si passa dalla posizione **289 a 518!**



Solo al fine di evitare equivoci, si osservi poi che l'indicazione letterale riportata nei bollettini "inclusione con riserva" è da riferire a fattispecie diverse da quelle di cui alla normativa che tutela gli invalidi.

A conferma di quanto sopra esposto e dell'errore logico commesso dall'Amministrazione nel ricostruire l'iter che ha portato all'assegnazione della sfavorevole sede di Laureana di Borrello alla ricorrente, si osservi come controparte affermi a pag. 4 della propria comparsa che "*soddisfatta tale circostanza - **conferimento dei posti ai concorrenti collocati in posizione utile di merito** - il sistema informatico è programmato seguendo la normativa vigente e conferisce i posti della quota di riserva (n. 48) a tutti coloro che ne hanno titolo poiché invalidi civili o figli di orfani di genitori caduti sul lavoro. In tale gruppo di assegnazioni opera a favore della Florio la precedenza di cui all'art. 33, comma 5 e 7, della legge n. 104/1992. Tra i posti da destinare alle riserve la sede assegnata (I.C. Laureana di Borrello) risultava, comunque, la più favorevole rispetto alle preferenze espresse in domanda e, pertanto, il sistema non ha considerato necessario applicare la precedenza per L. n. 104/92.*".

Come sopra detto, la Florio era risultata ab origine collocata "**in posizione utile di merito**", di Talchè giammai avrebbe dovuto procedersi all'assegnazione della sede tra quelle destinate ai riservisti, dovendosi invece garantire alla medesima l'opzione di scelta tra tutte le sedi destinate al contingente ordinario.

**Pur a voler poi ritenere, per mera ipotesi di scuola e resi dualmente corretto l'inserimento della ricorrente nel contingente dei riservisti, non vi è alcuna prova che la prima sede più vicina, rispetto a tutti gli altri beneficiari, fosse quella di Laureana di Borrello, non avendo controparte prodotto alcuna delle domande dei candidati (parimenti ammessi nelle riserve) che possa dimostrare la graduazione di scelta.**

**Ed anzi, la nota del USP di Reggio Calabria, pubblicata in data 11.09.24 ([doc.26](#)) sul sito istituzionale con prot n. 15622 e allegato alle note depositate il 30.12.24 da questa difesa, l'Amministrazione dà "chiarimenti relativi a diffide e reclami su esiti primo turno di nomina da GPS", affermando, all'ipotesi 1, lettera B) n. 2 che:**

**"il candidato riservista e anche assistito da un diritto di precedenza (n.d.r. come nel caso della Sig.ra Florio) ed in tale circostanza, entra a far parte nel contingente ed ha diritto a scegliere con priorità rispetto ad altri candidati".**

E pertanto, alla ricorrente non doveva essere limitato l'ambito territoriale della scelta, rientrando proprio nell'ipotesi sopra richiamata che, proprio a dire del Ministero, le dava il "**diritto a scegliere con priorità rispetto ad altri candidati**".



## **SULLA MODALITA' DI NOTIFICA**

Appare necessario notificare anche il presente ricorso per reclamo ai potenziali controinteressati, così come disposto nel giudizio di primo grado e pertanto, ricorrendo l'ipotesi di rapporti plurisoggettivi (atteso che il bene della vita anelato dal ricorrente è l'ottenimento di una SEDE già erroneamente assegnata ad altro docente, il quale a sua volta dovrà andare ad occupare una sede già assegnata ad altri e così via) si insiste per la conferma, ove ritenuta necessaria e non implicita nell'autorizzazione resa già in primo grado, dell'ammissione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimato MIUR, come richiesto, ove ritenuto necessario anche per la fase d'impugnazione, con apposita istanza **ex art. 151 c.p.c.**, in calce formulata.

## **TANTO PREMESSO**

La reclamante come in epigrafe rappresentata e difesa

## **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale di Palmi in composizione collegiale affinché –previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, nonché stabilito il termine perentorio per la notificazione del presente ricorso e del decreto alla resistente - espletato ogni incombenza di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

Voglia

**1)**annullare/ revocare l'ordinanza emessa nel giudizio RG 2882/24 del Tribunale di Palmi, sez. lavoro, in data 30.12.2024 e, per l'effetto, accogliere le domande svolte nel giudizio ex art. 700 c.p.c. di seguito riportate:

“ordinare ex art. 700 c.p.c. e 669-octies c.p.c., ciascuno per le proprie competenze, alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione del decreto impugnato e degli atti presupposti e conseguenti, con il quale è stata assegnata alla ricorrente la sede di Laureana di Borrello, Istituto Marzano, e per l'effetto disporre l'assegnazione della Prof.ssa Florio Rossella, fino al termine delle attività didattiche, alla sede preventivamente indicata nella domanda di inserimento nella graduatoria GPS per il biennio in corso, ossia l'Istituto Minniti di Palmi, o gradatamente alle successive indicate, in caso di comprovata e motivata impossibilità all'assegnazione della prima sede o delle successive, trattandosi di sedi per cui la ricorrente ha esercitato la scelta ex art. 104/92.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”;





2) in ogni caso annullare la condanna alla refusione delle spese di causa in favore del MIUR, essendosi costituito oltre l'udienza di comparizione delle parti e, comunque, oltre il termine assegnato dal Giudice, che ne determina la contumacia, erroneamente non pronunciata nella reclamata ordinanza”;

3) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi, oltre accessori e rimborso contributo unificato della fase cautelare e di quella del reclamo;

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che il contributo è in misura fissa, pari ad Euro 73,50

Si allegano i documenti richiamati in premesse, come da collegamenti ipertestuali.

- 1) [procura alle liti fase reclamo](#);
- 2) [ordinanza reclamata](#);
- 3) [pec notifica Cancelleria](#);
- 4) [ricorso fase cautelare](#);
- 5) [fascicolo primo grado](#);
- 6) [domanda inserimento in graduatoria con opzione sedi](#);
- 7) [omologa invalidità madre della ricorrente](#);
- 8) [stato di famiglia invalida](#);
- 9) [graduatoria GPS](#)
- 10) [decreto 7.09.24 Palmi](#);
- 11) [decreto sede Laureana di Borrello](#);
- 12) [contratto](#);
- 13) [certificato residenza disabile](#);
- 14) [certificato residenza ricorrente](#);
- 15) [decreto invalidità ricorrente](#);
- 16) [reclamo](#)
- 17) [diffida legale per autotutela](#)
- 18) [accesso agli atti](#)
- 19) [trasmissione diritti per esercitare l'accesso](#);
- 20) [screenshot pagina punto d'accesso PDA Regione Toscana](#);
- 21) [prova notifiche ricorso ex art. 700](#);
- 22) [decreto fissazione prima udienza RG 2882/24](#);
- 23) [comparsa MIUR](#);
- 24) [verbale udienza 19.12.24](#);



25) [note depositate dalla ricorrente in data 30.12.24 non autorizzate](#)

26) [nota usp RC prot n. 15622](#)

Con osservanza.

Palmi, 14.01.25

Avv. Stefania Marcucci

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore, che assiste rappresenta e difende la ricorrente

#### **premesse che**

Nel caso *de quo*, il ricorso, già notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c., aveva ad oggetto il diritto del ricorrente all'assegnazione ad una sede diversa da quella individuata dall'Amministrazione resistente, ai sensi della L. 104/92, in relazione alle graduatorie provinciali di Reggio Calabria e d'istituto per il biennio 2024/2026 per la classe individuata dal codice ADMM .

Si evidenzia che la questione oggetto del secondo grado di giudizio determinerebbe, in caso di accoglimento, il trasferimento della ricorrente in una sede già occupata da altro docente, il quale – a sua volta – verrebbe assegnato ad altra sede, già occupata., così che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati e pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso.

#### **Rilevato che:**

1) vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, anche in ragione del notevole numero di questi, la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento che qui vi si introduce in via d'urgenza, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/ al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, e in considerazione del disposto ai dell'art. 151 c.p.c., che consente all'On. Giudicante di autorizzare la notifica a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto con fissazione di udienza tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sui siti internet dedicati degli uffici scolastici regionali e provinciali.

2) la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un "sunto" del ricorso, ma che il Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, in merito ha affermato che: "*non appare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media*



*del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato*”, e che, inoltre rimane pur sempre un’intrinseca una disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

3) la pubblicazione per pubblici proclami appare comunque oltremodo onerosa per la parte ricorrente;

4) che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione delle GPS e dei singoli provvedimenti: “Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto” art. 9 co. 1 O.M. 112/2022.

5) Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclamil 2;](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclamil2)

6) Difatti, il TAR Lazio, Roma, sez. III bis, con ordinanza 18 luglio 2014, n. 3287 ha affermato: che ***“l’art. 52 c.p.a - in combinazione sistematica con l’art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge- consente di “disapplicare l’art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica”, così ritenendo che l’evoluzione normativa e tecnologica, permettendo di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, consente di conseguire l’indubbio vantaggio di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea.***

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, la presente difesa

#### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Tribunale in composizione collegiale, confermi, ove non ritenuto esteso al secondo grado il provvedimento già emesso, l’autorizzazione **alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c**, del presente ricorso per reclamo

Con osservanza.



*Avv. Stefania Marcucci  
Via Papa Giovanni XXIII n. 33 Palmi (RC)  
avvstefaniamarcucci@cnfpec.it  
3284344141*

Palmi, 14.01.25

Avv. Stefania Marcucci

